



# CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

\*\*\*

DIREZIONE IV – SERVIZI ALLA CITTA'  
UFFICIO SUAP

ORDINANZA N. 65 DEL 29 OTT. 2014

**Oggetto:** Ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di DI BELLA Monia, nella qualità di Rappresentante Legale della Società "SALURIAL di Di Bella Monia & C., s.a.s.", con esercizio in Canicattì, nella nuova sede di Via Monsignor Ficarra, nn° 21/23.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- la Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", è titolare - intestataria della Autorizzazione Unica n° 10-2011/P.E. del 07/06/2011, rilasciata, ai sensi della legge n° 447/98, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con <tipologia "A" /Ristorante - Pizzeria>, con esercizio in Canicattì, all'insegna "SALURIAL: La Pizzeria", ubicato in un locale a Piano Terra in Via Monsignor Ficarra, nn° 27/29, della quale la Sig.ra DI BELLA Monia, nata a Canicattì il 19/09/1988 ed ivi residente in Via Raffaello Sanzio, n°15 è Rappresentante Legale e "preposto addetto alla somministrazione" in quanto soggetto in possesso del requisito professionale prescritto;
- la suddetta Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", ha presentato al SUAP, apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività), assunta al prot. gen. n° 26903 del 07/06/2013, con la quale ha comunicato il "Trasferimento della propria attività di somministrazione", nella nuova sede, ubicata in un locale a Piano Terra in Via Monsignor Ficarra, nn° 21/23;
- con nota prot. n° 28135 del 17/06/2013 è stata formalmente richiesta alla Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", la produzione dei seguenti documenti ed elaborati ad integrazione della pratica SCIA sopra richiamata: planimetria e relazione tecnica del locale, allegato tecnico o agibilità, allegato C o contratto idrico, copia contratto di locazione registrato, DIA sanitaria, visura catastale dell'immobile; ed è stato, contestualmente, comunicato che tale carenza documentale rendeva la stessa SCIA inammissibile, e che si assegnavano giorni trenta per la produzione ed integrazione dei suddetti documenti, avvertendo che in caso di inottemperanza l'attività dovrà immediatamente cessare;
- la Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", con nota del 03/10/2013, assunta al prot. gen. n° 42116 in pari data, avente per oggetto "Integrazione documentazione SCIA prot. gen. n°26903 del 07/06/2013", trasmetteva al SUAP la seguente documentazione: relazione tecnica del locale, planimetrie del locale (tavole L1 e L2), allegato C, copia contratto di locazione, visura catastale, comunicando espressamente che "per quanto attiene l'agibilità commerciale dei locali ....., l'odierna conduttrice si impegna a trasmetterla entro pochi giorni e comunque non appena l'Ufficio Tecnico del Comune di Canicattì avrà positivamente evaso l'istanza pendente.", ed allegando copia di quest'ultima istanza datata 12/09/2013, recante la timbratura di avvenuta presentazione all'U.T.C., del 17/09/2013, ed avente per oggetto "Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 Legge 37/85 per le opere eseguite all'interno del magazzino sito in via Mons. Ficarra, 21/23 in assenza di comunicazione."

**Dato Atto** che in occasione dell'apposito incontro chiarificatore, tenutosi c/o gli Uffici del SUAP, in data 08/10/2013, la Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", preso atto della comunicazione che persisteva la carenza documentale relativa a: Contratto di locazione dell'immobile registrato; Allegato Tecnico; DIA Sanitaria (nonostante l'avvenuta integrazione di cui alla superiore nota del 03/10/2013), e che ciò rendeva inammissibile, ai sensi della vigente normativa in materia, il perfezionamento della sopra richiamata SCIA, si impegnavano a trasmettere con sollecitudine la sopra specificata documentazione integrativa;

**Rilevato** che la Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", non ha mantenuto l'impegno assunto e non ha provveduto a trasmettere al SUAP, tutta la documentazione integrativa necessaria sopra citata;



**Dato Atto:** che il SUAP, con nota prot. n° 8663 del 24/02/2014 indirizzata al Responsabile della P.O. n°1 dell'U.T.C. chiedeva la verifica del possesso del Certificato di Agibilità riguardante l'unità immobiliare relativa alla nuova sede dell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ubicata in un locale a Piano Terra in Via Monsignor Ficarra, nn° 21/23;

**che** in data 27/08/2014 il SUAP ha preso atto della nota prot. n. 21593 datata 21-05-2014, con la quale l'U.T.C. comunicava alla Signora Di Bella Monia, in relazione alla richiesta di agibilità via Mons. Ficarra nn.21-23, prot. n. 39580 del 17/09/2013, "il diniego al rilascio del titolo autorizzativo" in quanto la ditta medesima "non ha ancora provveduto alla integrazione della documentazione richiesta dall'ufficio";

**che** il SUAP, con nota prot. n° 33986 del 02/09/2014, notificata, in data 09/09/2014 alla Sig.ra DI BELLA Monia, nella qualità di Rappresentante Legale della ditta "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", richiamando la pregressa corrispondenza, richiedeva la definitiva produzione ed integrazione della documentazione necessaria al completamento della SCIA in argomento, assegnando a tal fine 10 giorni, con avvertimento che decorso infruttuosamente detto termine si provvederà, senza ulteriore avviso, all'adozione del provvedimento di chiusura dell'attività;

**Verificato**, alla luce di quanto sopra rappresentato e per quanto risulta agli atti d'Ufficio del SUAP, che nel termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica e fino alla data odierna non risulta pervenuta al SUAP alcuna tipologia di documentazione relativa alla SCIA in argomento, di cui è intestataria la Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.";

**Visto** l'art. 64 del Decreto Legislativo n. 59/2010, il quale al comma 6 prevede che l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.;

**Considerato**, pertanto, che nel caso in esame data la perdita di efficacia della SC IA presentata, si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva della chiusura dell'esercizio, prevista dall'art. 10, comma 1, della Legge n. 287/1991, come modificato dall'art. 64 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e dall'art. 17-ter, comma 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), così come disposto dall'art. 10, comma 3, della Legge 25/08/1991, n. 287 e s.m.i.

**Ritenuto**, pertanto, di disporre, con effetto immediato, la chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande della Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s., sito nella nuova sede dell'attività in Canicattì Via Mons. Ficarra nn. 21 - 23;

**Visto** l'art. 10, commi 1 e 3, della Legge 25/08/1991 n. 287, come modificato dall'art. 64 del Decreto Legislativo n. 59/2010;

**Visto** l'art. 17-ter del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 650 C.P.;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

**RAVVISATA** la competenza del Dirigente, ai sensi del 1° comma dell'art. 45 del Decreto Legislativo n° 80/1998;

**Per i superiori motivi**

## **ORDINA**

**alla Sig.ra DI BELLA Monia**, nata a Canicattì il 19/09/1988 ed ivi residente in Via Raffaello Sanzio, n°15, nella qualità di Rappresentante Legale della Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s.", nonché di "preposto addetto alla somministrazione", **la chiusura, con effetto immediato, dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande "tipologia "A" - Ristorante - Pizzeria", della Società "SALURIAL di DI BELLA Monia & C., s.a.s., sito nella nuova sede ubicata in un locale a Piano Terra in Via Monsignor Ficarra, nn° 21/23.**

La chiusura dell'esercizio è a tempo indeterminato e, comunque, fino a quanto l'interessato non avrà prodotto e regolarizzato i documenti e gli elaborati della SCIA descritta in premessa, nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.;

Si Avverte: che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 650 C.P.;

**che**, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, nei termini e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni, dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.;

**Dare Mandato** al Comando di Polizia Municipale di notificare la presente Ordinanza alla Sig.ra DI BELLA Monia come sopra generalizzata, e di curare l'esecuzione del presente provvedimento, comunicando a questa Direzione l'avvenuta ottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza.

**Trasmettere** copia della presente ordinanza per l'esecuzione a: Commissariato di P.S., Comando Compagnia Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza, Comando Polizia Municipale di Canicatti e per quanto di specifica competenza all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione ed. alla Camera di Commercio di Agrigento;

Canicatti, 9 Ottobre 2014

Il Funzionario Tecnico  
Geom. Vincenzo Angelo CUVA

Il Funzionario Coordinatore SUAP  
Dott. Pietro SAIA

IL DIRIGENTE  
Avv. Domenico Ferrante

